

Estratto delle condizioni che regolano l'Assicurazione Tutela Legale Associazione A. Pastore

Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con UBI Assicurazioni S.p.A. **L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.**

Nota Informativa

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/01/2012.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

l'Impresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo 15, 20132, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65.767.790 dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, il Contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.

Avvertenza:

POLIZZA TUTELA LEGALE N° 2000062114

Le parti possono disdettare il Contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Si rinvia all'articolo 18 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto di Assicurazione comprende il pagamento delle spese da sostenere o sostenute in seguito ad attività stragiudiziale o giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dei componenti il nucleo familiare in ogni momento della vita quotidiana: in casa, al lavoro, nel tempo libero e nell'ambito della circolazione stradale. La copertura assicurativa contempla 3 (tre) aree di competenza: la responsabilità extracontrattuale, quella contrattuale e la tutela legale penale. Per gli aspetti di maggior dettaglio su: oggetto dell'Assicurazione, spese assicurate, ambito e rischio assicurato si rinvia agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente copertura assicurativa è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. In particolare il Sinistro/Caso assicurativo deve avvenire in corso di validità della garanzia in caso di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali. Per le controversie di natura contrattuale, oltre a quanto sopra la garanzia assicurativa è operante decorsi tre mesi dalla decorrenza della Polizza . Si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente copertura assicurativa prevede un Massimale di spese. Si richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 12 e 15 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Nell'ipotesi di un'unica vertenza di diritto civile o penale che coinvolge più soggetti assicurati il Massimale è da intendersi unico e viene ripartito tra gli stessi a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento del Massimale; marito e moglie intraprendono un'azione a difesa dell'immobile di loro proprietà nei confronti di un terzo che accampa un diritto di servitù di passo. Massimale indicato nel modulo di polizza € 15.000

Spese sostenute dai coniugi € 11.215

Spese peritali, CTU, CTP € 6.000

Totale spese € 17.215

Indennizzo massimo erogabile € 15.000

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del rischio – Nullità

Si informa che, l'Assicurato, in relazione ai rischi da trasferirsi con la presente copertura assicurativa, è consapevole che, le sue eventuali dichiarazioni inesatte o una sua reticenza, relative alle informazioni fondamentali per la determinazione dell'Assicuratore a contrarre o meno, sono cause di annullamento del Contratto ergo perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa contemplata nel Contratto.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del Contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

6. Premi

Il Premio deve essere pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.

7. Rivalse - Recupero somme

Avvertenza:

Nel caso in cui l'Assicurato venga rimborsato dall'Impresa per le spese legali sostenute nel corso della vertenza, è tenuto alla restituzione delle stesse qualora vengano ripetute dalla controparte.

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

L'Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal Contratto in caso di Sinistro/Caso assicurativo. Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni Speciali di polizza per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. L'Assicurato decade dai propri diritti qualora non faccia pervenire alla direzione dell'Impresa, notizia di ogni atto a lui notificato entro 5 (cinque) giorni dalla data di della notifica stessa (decadenza del diritto). Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 8, 9, 10 delle Condizioni Speciali di Polizza.

10. Legge applicabile al Contratto

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate in Polizza sono soggetti all'imposta del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione

Avvertenza:

In caso di Sinistro/Caso assicurativo, l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'intermediario o all'Impresa qualsiasi Sinistro/Caso assicurativo, con una descrizione esatta e veritiera dell'evento nel momento in cui ne viene a conoscenza o quando si è verificato e comunque non oltre 7 giorni, indicando data e luogo e conseguenze del Sinistro/Caso assicurativo.

Il Sinistro/Caso assicurativo deve avvenire in corso di validità della copertura.

Si rinvia agli articoli 7, 8, 9, 10 delle Condizioni Speciali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

L'Impresa ha adottato per la gestione dei sinistri la modalità prevista dall'art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazioni ossia svolge direttamente l'attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Impresa ed indirizzati a:

UBI Assicurazioni S.p.A.
Servizio Antifrode e Reclami

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a:

ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che provveda secondo equità. Per questioni di maggiore dettaglio si rimanda all'art. 10 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Avvertenza:

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Conflitto di interessi

L'Impresa s'impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni nelle quali la stessa ha o può anche solo indirettamente avere un conflitto di interessi.

Glossario

La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un Contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del Contratto di Assicurazione.

Si avverte, tuttavia, il Contraente e l'Assicurato, che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del Contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.

Aggravamento del rischio: Si ha Aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un Contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio.

Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il Contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.

Assicurazione Tutela Legale: Forma di copertura con il quale l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'Assicurato stesso nei confronti di un terzo.

Carenza: Spazio temporale che decorre dal momento dell'affiliazione alla contraente fino al momento in cui entra in vigore la copertura.

Contraente: Soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Contratto di Assicurazione: Accordo con il quale l'Impresa verso il pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza.

Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

Indennizzo: La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: Somma massima liquidabile dall'Impresa a titolo di Indennizzo.

Polizza: Il documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.


Spese peritali: Spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte – CTP).

Spese legali: Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa il rappresentante legale

Il rappresentante legale

Dott. Benoit Paul Fontaine



Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione in Generale

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad UBI Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta. Ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più garanzie UBI Assicurazioni non è tenuta a fornire Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Condizioni Speciali di Assicurazione Tutela Legale

Art. 7. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

POLIZZA TUTELA LEGALE N° 2000062114

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il "momento" in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. Verrà preso come "momento" di riferimento il fatto storico più risalente nel tempo e in qualsiasi modo eccetto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi (carenza) dall'affiliazione alla Contraente, per le controversie contrattuali. Questa condizione non opera rispetto ai soggetti già assicurati al 31.12.2011 con la precedente polizza Tutela Legale n. 25826 stipulata con la Europ Assistance Italia spa.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della presente Polizza e che siano stati denunciati all'Impresa nei modi e nei termini ivi previsti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della polizza medesima.

La presente garanzia opera altresì per i sinistri insorti nel periodo compreso tra il 30.06.2009 ed il 31.12.2011 ed indennizzabili ai sensi delle condizioni contrattuali della precedente polizza Tutela Legale n. 25826 stipulata Europ Assistance Italia spa, se denunciati dopo il 31.12.2013 e sino al termine di durata della presente polizza.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da contratti già disdettati al momento della stipulazione dell'assicurazione, o la cui rescissione, risoluzione o modificazione era già stata domandata sempre a quel momento.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro anche ai fini dell'insorgenza del sinistro stesso:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Detto principio prevale sull'individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad UBI Assicurazioni Spa Servizio Tutela Legale - Via Tolmezzo 15 - 20132 Milano (Tel. 02/4998.0.500 - fax: 02/4998.0.256 - E-mail Ufficio.tutela.mi@ubiassicurazioni.it) in ogni caso per tramite di Assidir Srl - Via Stoppani, 6 - 20129 Milano, Ufficio Sinistri fax 02 29523022, E-mail Sinistri@assidir.it

2. In ogni caso deve trasmettere ad UBI Assicurazioni copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 9. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente UBI Assicurazioni in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 10. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, UBI Assicurazioni esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di UBI Assicurazioni. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Qualora il predetto tentativo non riuscisse e l'Impresa concordasse sull'opportunità di un'azione a tutela degli interessi dell'Assicurato, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato dallo stesso secondo quanto previsto dal successivo punto B

B) Scelta del legale o del perito

L'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UBI Assicurazioni. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a UBI Assicurazioni; in questo caso, UBI Assicurazioni rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a UBI Assicurazioni di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. UBI Assicurazioni conferma per iscritto l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con UBI Assicurazioni.

UBI Assicurazioni rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

UBI Assicurazioni non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, UBI Assicurazioni rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, UBI Assicurazioni rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, UBI Assicurazioni rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

UBI Assicurazioni, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e UBI Assicurazioni in merito all'interpretazione della polizza e/o all'opportunità del giudizio e/o alla gestione del sinistro, UBI Assicurazioni si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per UBI Assicurazioni, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da UBI Assicurazioni.

Art. 11. RECUPERO DI SOMME

Spettano a UBI Assicurazioni, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Art. 12. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UBI Assicurazioni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di euro 15.000,00, comprensivi di IVA se dovuta, per sinistro senza limite annuo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro/caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a euro 2.500,00 nel limite del massimale sopra riportato. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con UBI Assicurazioni ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di euro 500,00.
- gli oneri relativi all'ammissione al passivo fino ad un limite di € 500,00;

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde UBI Assicurazioni.

Art. 13. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UBI Assicurazioni non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due pignoramenti con esito negativo.

Art. 14. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

la persona fisica in qualità di Dirigente e/o di Quadro in attività o di Prosecutore volontario Affiliato alla Contraente, nonché il coniuge o il convivente more uxorio e i figli come risultante dallo stato di famiglia.

In caso di controversie fra più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, la garanzia si intende prestata a favore del Dirigente/Quadro Assicurato.

Art. 15. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali, ivi compresi quelli in itinere, nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;

6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;

7. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle controversie con valore in lite superiore ad euro € 1.000,00 ed inferiore a euro € 30.000,00.

8. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di residenza e relative pertinenze dell'Assicurato.

Art. 16. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 17. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
- b) controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Articolo "Prestazioni garantite";
- c) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- d) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e) le vertenze verso gli Istituti contrattuali, Fondo Mario Negri, Fasdac, Associazione Antonio Pastore;
- f) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite";

- g) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- h) controversie relative o comunque connesse ad immobili ove l'Assicurato non risulti anagraficamente residente nel momento dell'insorgenza del sinistro;
- i) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria una autorizzazione amministrativa ivi compresa l'ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge;
- j) controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- k) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- l) controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- m) controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite";
- n) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a beni o servizi di uso promiscuo (attinenti contestualmente alla vita lavorativa e privata);
- o) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- p) controversie di valore inferiore o uguale ad euro 1.000,00;
- q) controversie contrattuali con UBI Assicurazioni;
- r) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Articolo "Prestazioni garantite".
- s) le spese di ogni genere e tipo derivanti da controversie rimesse alle decisioni assunte in ambito di procedure arbitrali.
- t) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse.

Art. 18. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia decorre

dalle ore 00:00 del 01.01.2012 o dalle ore 24.00 della data di affiliazione alla Contraente se successiva al 1° gennaio 2012;

e scadrà alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2012. In seguito si rinnoverà di un anno e così successivamente di anno in anno. L'Assicurazione cessa altresì nei confronti di ogni singolo Assicurato nel momento in cui viene meno il rapporto di Affiliato in essere con il Contraente.